

**Modello  
di organizzazione e gestione**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8.6.2001 N. 231 e  
succ. mod. e int.

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 21/12/2011  
e aggiornato a dicembre 2015

# **PARTE GENERALE**

## **1. ATTIVITA' E DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA SOCIETARIA**

AMT S.p.A. in Liquidazione è una società per azioni costituita tra i sei comuni della provincia di Trieste, ai sensi dell'art. 35 della legge 448/2001, in seguito alla trasformazione del consorzio ACT (Azienda Consorziale Trasporti).

La Società è nata per offrire e governare il servizio della sosta a rotazione nell'ambito dei Comuni che fanno parte della compagine sociale.

Dal 2007, AMT S.p.A. si è affermata anche come realtà operante nella sosta in struttura gestendo i parcheggi di via Carli, Via del Rivo, Viale Sanzio, Via di Scorcola, Via Tor S.Piero che si aggiungono al Park Fiera, diversificando la gamma dei servizi offerti (rotazione – abbonamenti).

### **1.1 Storia recente**

Nel 2000 ACT, in associazione con il consorzio Cosmocity s.c.a r.l., inizia il servizio di gestione della sosta nel territorio del Comune di Trieste.

Nel 2001 Trieste Trasporti S.p.A. subentra in tutti i servizi di trasporto pubblico locale prima assegnati ad ACT, che continua a detenerne il pacchetto di maggioranza.

Nel 2004 ACT inizia la gestione in forma sperimentale del parcheggio Caliterna, ubicato nel comune consorziato di Muggia.

Sempre nel 2004, ACT, ai sensi dell'art. 35 della legge 448/2001 procede alla trasformazione da consorzio ex lege 142/90 in società per azioni, con la nuova denominazione di Agenzia per la Mobilità Territoriale – AMT S.p.A.

Nel 2006 viene modificata la gestione della sosta a rotazione: dall'esazione tramite operatore si passa a quella con parcometro; vengono pertanto, introdotti strumenti di pagamento alternativi che consentono agevolazioni e sconti all'utenza.

Nel 2007 l'allora AMT S.p.A. si consolida anche nella gestione della sosta in struttura gestendo i parcheggi di Sant'Andrea (via Carli 10), San Giacomo (via del Rivo 8/c) e San Giovanni (viale Sanzio 33).

Alla fine del 2007, viene realizzata la scissione societaria parziale ed in termini proporzionali tra AMT S.p.A. e AMT Trasporti S.r.l. con trasferimento a quest'ultima dei pacchetti azionari di Trieste Trasporti S.p.A., APT S.p.A. e FAP S.p.A.; la scissione è resa necessaria dalla normativa "in house" al fine di consentire alla controllata la partecipazione a procedure di gara.

Il 15 gennaio 2009 scadeva la concessione da parte del Comune di Trieste delle aree di sosta a raso, che rappresentavano la principale fonte di entrate per la Società, quasi il 70% del valore complessivo della produzione. Solamente a seguito dell'approvazione della delibera consiliare n. 96 "Gestione parcheggio aree pubbliche – gestione servizio AMT S.p.A. – mantenimento fino al 31.12.2010 – Approvazione è stato possibile programmare l'attività della Società. Appena ricevuta notizia della prosecuzione del servizio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una proroga tecnica del contratto di associazione in partecipazione dd. 06/11/2006 con il Consorzio Cosmocity S.c.r.l. fino al 30/06/2009, tempo strettamente necessario a bandire e aggiudicare una gara per l'affidamento di un appalto di servizi.

Oltre alla gestione della sosta a raso a Trieste, la Società, nei medesimi anni, si è occupata della gestione del centinaio di posti ricavati sul sedime dell'ex piscina "Bianchi", della gestione dei parcheggi posti alla partenza della Pista ciclopedonale (circa 40 posti auto), affidata da parte dell'Amministrazione provinciale di Trieste; un parcheggio in abbonamento (70 posti) all'interno del comprensorio fieristico di Trieste in collaborazione con Fiera Trieste S.p.A.; parcheggi stagionali nel Comune di Duino Aurisina (Sistiana e "Belvedere"), la gestione del parcheggio di Sant'Andrea (Via Locchi/Via Carli) a Trieste, la gestione di un parcheggio di circa 70 posti in via del Rivo (San Giacomo), acquisito dall'amministrazione

comunale quale “oneri di urbanizzazione primari”, di una struttura di circa 160 posti coperti e un centinaio scoperti in viale Raffaello Sanzio (San Giovanni), un garage da 17 posti, in via Scorcola e uno da 22 in via Tor San Piero (Roiano), entrambi acquisiti dal Comune di Trieste quali oneri di urbanizzazione primari.

La Società ha, inoltre, operato nella gestione delle infrastrutture del trasporto pubblico locale (TPL) su tutto il territorio della provincia di Trieste ed in particolare, relativamente alla gestione delle attrezzature di fermata del TPL, nel mese di giugno 2009 ha portato a termine un intervento, “a costo 0” per la Società, di installazione di 5 pensiline del nuovo modello “Enthoven” presso piazza Goldoni a Trieste.

## **1.2 Oggi**

Con delibera consiliare n. 39 dd 4.7.2012 il comune di Trieste, in attuazione della legge di stabilità, si è determinato a porre in liquidazione la società AMT S.p.A. e a conferire il ramo d’azienda della gestione delle riscossioni dei proventi tariffari dei parcheggi da AMT S.p.A. a Esatto S.p.A.

Con atto del 21.12.2012 si è, pertanto, dato luogo alla cessione del ramo di azienda ad Esatto S.p.A.; il compendio trasferito ha riguardato attrezzature, beni mobili, avviamento e personale dipendente per l’esecuzione del servizio locale di gestione dei parcheggi su aree pubbliche.

Con successivo atto del 16.1.2013, la Società è stata dunque sciolta anticipatamente e posta in liquidazione con efficacia dal 1.2.2013. In pari data è stato nominato il Liquidatore Unico cui sono stati conferiti tutti i poteri di cui agli artt. 2489 e 2491 c.c. Con atto del 16.2.2013, in seguito alle dimissioni del Liquidatore, l’assemblea dei soci ha deliberato la nomina di nuovo Liquidatore, con i medesimi poteri.

A seguito delle operazioni sopra descritte, la Società non è dunque più operativa e non ha contratti di lavoro dipendente in essere, permanendo soltanto le operazioni di liquidazione.

Il perfezionamento della procedura liquidatoria avverrà sostanzialmente a seguito della valorizzazione del patrimonio immobiliare della società e della chiusura di alcune vertenze le cui procedure di definizione sono ancora in corso.

## **2. II DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

### **2.1 La responsabilità amministrativa (penale) delle aziende**

Il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento nazionale il concetto di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione di alcuni specifici reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di persone fisiche con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o di direzione degli stessi, ovvero che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione o controllo su di essi, ovvero che sono sottoposte alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti. I diretti destinatari della disciplina in esame sono gli organismi con personalità giuridica, nonché società ed associazioni prive di personalità giuridica (art. 1 c.2 d.lgs. 231/2001) con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, di quelli non economici e aventi funzioni di rilievo costituzionale.

Risulta, pertanto, indubbia l'applicabilità delle disposizioni esaminate anche alle aziende di gestione dei servizi pubblici locali, come AMT S.p.A., per le quali sussiste, inoltre, un ulteriore profilo problematico legato alla possibile qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio attribuite ai propri dipendenti.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato. Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro) ed interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, e contemplanò inoltre la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

## **2.2. Le fattispecie astratte dei reati di cui al d.lgs. 231/2001**

I delitti per cui la normativa prevede la responsabilità dell'ente vengono di seguito indicati:

- a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblici (art. 24 d.lgs. 231/01)**

*Reati presupposto:*

- Malversazione a danno dello Stato. art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a predette attività, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé e per gli altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 4000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.165 a euro 25.823. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Considerazioni

Le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commettabile da "chiunque". Per quanto attiene invece all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità europea. Il delitto si consuma con l'indebita percezione del beneficio ed è richiesto da parte dell'agente un dolo specifico.

Rispetto agli ambiti in cui i suddetti delitti potrebbero essere commessi con maggiore probabilità, si annoverano quello finanziario e degli investimenti, quello della ricerca ed innovazione nonché quello degli appalti.

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA. La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.

La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo se realizzata in danno della P.A. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili). Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione. Al contrario, i reati in materia di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.) sono piuttosto ricorrenti, soprattutto in certe aree geografiche.

#### **b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis d.lgs. 231/01)**

##### Reati presupposto:

- Documenti informatici: art. 491 bis c.p.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: art. 615 ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico o protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha

il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistema informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: art. 615 *quater* c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai punti 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 *quater*.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: art. 615 *quinquies* c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617 *quater* c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617 *quinquies* c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 *quater*.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: art. 635 *bis* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: art. 635 *ter* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o

programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: art. 635 *quater* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: art. 635 *quinquies* c.p.

Se il fatto di cui all'art. 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: art. 640 *quinquies* c.p.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

#### Considerazioni

Tali reati sono stati introdotti nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 7 l. 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norma di adeguamento dell'ordinamento interno", che ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come prevista dal decreto legislativo citato ai reati informatici.

Si tratta, in sintesi, dell'accesso illegale, intenzionale e senza diritto, a tutto o a parte di un sistema informatico, delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali ed illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche, dell'attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione, dell'attentato all'integrità dei sistemi, concretantesi in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici, della diffusione, comunicazione o consegna dei c.d. virus informatici, dell'abuso

intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopracitati, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico. Quest'ultima fattispecie delinea quello che può definirsi un reato di pericolo indiretto in quanto entrando in possesso abusivamente di codici di accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o di diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema.

**c) Delitti di criminalità organizzata anche transnazionale (art. 24 ter d.lgs. 231/01)**

Reati presupposto:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: art. 377 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere (2), è punito con la reclusione da due a sei anni.

- Favoreggiamento personale: art. 378 c.p.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.



Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

- Associazione per delinquere: art. 416 c.p.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in

danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere: art. 416 bis c.p.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Scambio elettorale politico-mafioso: art. 416 ter

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 *bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

- Sequestro di persona a scopo di estorsione: art. 630 c.p.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- *Delitti in materia di armi di cui all' art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.c.*

Trattasi sostanzialmente dei delitti illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:  
art. 74 D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti é richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri: art. 291 quater D.P.R. 43/1973

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 *bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 *ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 *bis*, 291 *ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

**d) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 d.lgs. 231/2001)**

Reati presupposto:

- Concussione: art. 317 c.p.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- Corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio: art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- Corruzione in atti giudiziari: art. 319 *ter*

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità: art. 319 *quater* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- Pene per il corruttore: art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 *bis*, nell'articolo 319 *ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.



La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

### Considerazioni

Le tipologie di reato di cui sopra sono caratterizzate dal fatto di prevedere, per la maggior parte dei casi, una particolare qualifica soggettiva del soggetto attivo del reato, il quale può, per l'appunto, essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Gli artt. 357 e 358 c.p. prevedono a tal proposito che: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi” e che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*

La nuova formulazione degli articoli citati (dettata dalla l. n. 86/1990 e modificata dalla l. 181/1992 e da ultimo dalla l. n. 190/2012) ha in gran parte risolto i numerosi dubbi interpretativi sollevatisi intorno all'individuazione dei soggetti cui riconoscere le qualifiche anzidette. In base alle nuove formulazioni viene accolta una nozione c.d. oggettiva di pubblica amministrazione, ovvero del tutto sganciata dalla sussistenza di un

rapporto di pubblico impiego. In tal modo si riconosce che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio possa essere attribuita anche ad un soggetto privato cui sia stato affidato, per legge o per atto amministrativo, l'esercizio di determinate funzioni. Per quanto concerne la qualifica di pubblico ufficiale si fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi. Secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. sent. N. 7958/1992) i poteri autoritativi non sono solo quelli coercitivi ma anche quelli costituenti esplicazione di un potere pubblico discrezionale, mentre per poteri certificativi devono intendersi tutte le attività di documentazione cui l'ordinamento riconosce efficacia probatoria. Per quanto concerne la definizione di incaricato di pubblico servizio nella sentenza prima citata vengono ricompresi coloro i quali, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione, mancano di poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Le qualifiche di cui sopra rilevano nei delitti di corruzione commissiva o impropria (aventi ad oggetto un atto di ufficio), di corruzione omissiva o propria (aventi per oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio) e di concussione. Deve inoltre ricordarsi che in alcuni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di un pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia c.d. passive (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma di illecito si verificherà probabilmente con minor frequenza della prima, sebbene non sia possibile escludere del tutto questa ipotesi di reato.

Caratteristica dei reati di corruzione è l'esistenza di un accordo illecito (c.d. *pactum sceleris*) tra soggetto attivo e passivo del reato a seguito del quale quest'ultimo, in

cambio di denaro o altra utilità (anche solo promessi), compie un determinato atto senza che la sua volontà venga coartata dal primo. Nella concussione al contrario, pur potendovi riscontrare tanto un abuso di funzioni quanto l'illiceità del profitto, le parti non versano in una posizione di parità giacché il pubblico ufficiale si trova in una situazione di preminenza tale da coartare la volontà del privato che non potrebbe conseguire in altro modo l'utile sperato.

**e) Falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento (art. 25 bis d.lgs. 231/2001) e delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 d.lgs. 231/2001)**

Reati presupposto:

- Falsificazione in monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: art. 453 c.p.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.099:

1. chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- Alterazione di monete: art. 454 c.p.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tale modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate: art. 455 c.p.

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: art. 457 c.p.

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.033.

- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: art. 459 c.p.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: art. 460 c.p.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene, o aliena tali carte contraffatte, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 310 a euro 1.033.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: art. 461 c.p.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: art. 464 c.p.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Qualora il valore bollato contraffatto o alterato sia stato ricevuto in buona fede e la conoscenza della falsità sia intervenuta in un momento posteriore, la messa in circolazione, e cioè l'uso del valore di bollo non conforme alla sua naturale destinazione, configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 459 c.p. in relazione all'art. 457 c.p.; l'uso corrispondente alla normale destinazione dà luogo invece al reato di cui all'art. 464 c.p., nella forma attenuata prevista dal secondo comma dello stesso articolo.

Considerazioni

Per quanto attiene al reato di spendita di moneta falsa, lo stesso rappresenta un reato di pericolo avendo ad oggetto soltanto la possibilità di lesione giuridica. Per la configurabilità del reato non si richiede pertanto che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione. Ai fini della sussistenza del concerto nell'importazione, detenzione, spendita o messa in circolazione di banconote falsificate, è sufficiente un consapevole rapporto tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione. Al contrario, per la configurabilità del reato di alterazione di monete è necessario che l'agente sia cosciente della falsità del denaro sin dal momento in cui riceve le monete contraffatte o comunque ne acquisisca il possesso e compia tali atti al fine di mettere in circolazione le monete stesse. In questo caso la consapevolezza circa la falsità delle monete è posteriore al ricevimento delle stesse. Nell'ipotesi delineata dall'art. 461c.p. il legislatore prevede un reato di pericolo, contemplando atti preparatori di falso nummario e punisce, quindi, il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto e della detenzione di ogni mezzo oggettivamente idoneo a compiere anche solo una parte del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso.

I reati in tema di falsificazione di monete, carta di credito e valori di bollo possono essere compiuti da chiunque.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni: art. 473 c.p.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: art. 474 c.p.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Turbata libertà dell'industria o del commercio: art. 513 c.p.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1032 euro.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza: art. 513 bis c.p.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Frodi contro le industrie nazionali: art 514 c.p.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- Frode nell'esercizio del commercio: art. 515 c.p.

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: art. 516 c.p.



Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1032 euro.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: art. 517 c.p.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 20.000 euro.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: art. 517 *ter* c.p.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: art. 517 *quater* c.p.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

**f) Reati societari (art. 25 *ter* d. lgs. 231/2001)**

Il d.lgs. n. 61/2002 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alle ipotesi di commissione dei reati societari. Ciò comporta la necessità per le imprese di prevedere specifiche misure organizzative e procedurali al fine di garantire che il modello di organizzazione delineato sia idoneo a prevenire le tipologie di reato qui considerate attraverso anche una precisa previsione dei compiti da attribuire all'Organismo di Vigilanza. Infatti la specificità dei reati societari, configurabili come reati propri dato l'espresso richiamo dell'art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001 agli amministratori, direttori generali, liquidatori e persone sottoposte alla vigilanza dei primi, potrebbe rilevare aspetti problematici soprattutto in riferimento alle previsioni

relative alla comunicazione (rivolta proprio agli “unici” soggetti apicali che potrebbero commettere i reati che si tenta di evitare con la medesima comunicazione) e all’obbligo di informazione di eventuali anomalie all’Organismo di Vigilanza. Si ricorda, che le fattispecie considerate per poter generare responsabilità a carico dell’ente devono essere state commesse nell’interesse dello stesso. Infatti dal novero dei reati di cui al citato art. 25 *ter* sono esclusi i soli reati di infedeltà patrimoniale e di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, per l’evidente ragione che in tale caso si è in presenza di condotte contrarie all’interesse societario, ed anzi di regola dirette proprio a cagionare un danno all’ente.

Fra le novità più importanti della riforma va, inoltre, annoverata l’estensione della responsabilità penale ai cosiddetti “soggetti di fatto”, ovvero a quanti, pur privi della qualifica formale richiesta dalla norma per la sussistenza dei cosiddetti reati propri, ovvero realizzabili solo da determinate categorie di persone, hanno comunque esercitato le funzioni tipiche dei soggetti cosiddetti “intranei”.

*Reati presupposto:*

- False comunicazioni sociali: art. 2621 c.c.

Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino ad un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori: art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra alto delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

- Falso in prospetto: art. 173 bis d.lgs. 58/1998

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

### Considerazioni

A seguito della riforma operata dal decreto legislativo n. 61 del 2002, la tutela della veridicità delle comunicazioni societarie si articola in una pluralità di disposizioni

contenenti diverse fattispecie che si differenziano a seconda delle conseguenze della condotta del soggetto autore del reato e rispetto all'oggetto materiale del falso. In particolare, nell'art. 2621 c.c. viene delineata la fattispecie generale di tale condotta delittuosa per la cui punibilità è tuttavia richiesto l'intento doloso dell'agente. Nell'art. 2622 c.c., invece, il medesimo comportamento viene diversamente qualificato qualora dallo stesso sia derivato un danno in capo ai creditori o ai soci. Nella ulteriore ipotesi di cui all'art. 173 bis D.lgs 58/1998 vengono prese in considerazione le ipotesi in cui la condotta delittuosa interessi i prospetti richiesti al fine della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati nonché i documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio.

Per quanto attiene all'oggetto materiale delle diverse condotte, mentre le previsioni più specifiche dell'art. 173 *bis* d.lgs 58/1998 fanno riferimento ai prospetti di cui sopra, l'art. 2621 c.c. fa riferimento ai "bilanci, ...relazioni o ...altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico" con ciò escludendo dal novero di questi le comunicazioni a destinatario individuale, quelle interorganiche e quelle dirette ad autorità pubbliche di controllo. Per quanto riguarda l'oggetto della dichiarazione mendace le disposizioni richiamate, attraverso un ampliamento delle previsioni precedenti, menzionano la "situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società", nonché "del gruppo al quale essa appartiene" e i "beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi". Deve inoltre sottolinearsi che con la nuova disciplina del falso in bilancio, attraverso l'attribuzione di rilevanza alle informazioni relative alle condizioni economico-finanziarie del gruppo, si è avuta una qualificazione del bilancio consolidato come "comunicazione sociale" rilevante ai sensi della disciplina penalistica.

Con riferimento ai soggetti imputabili delle fattispecie di reato di cui sopra vanno sicuramente annoverati i componenti del Consiglio di amministrazione che ai sensi dell'art. 2423 c.c. hanno il compito di redigere il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Tuttavia deve tenersi conto che i suddetti reati possono essere realizzati anche da ulteriori soggetti, quali i responsabili di funzione e i loro sottoposti. Infatti, se da un lato è incontestabile la circostanza che detti soggetti detengano i saldi contabili di fine anno, è altrettanto vero che nel bilancio sono inseriti i valori definitivi di numerose "poste". Non deve, inoltre, trascurarsi che il bilancio e la relativa nota integrativa sono documento che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale, ma che in realtà presentano diversi elementi che necessitano di stime, le quali comportano, pertanto, margini di soggettività. In tali ipotesi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Qualora manchi detta partecipazione cosciente da parte dei soggetti "qualificati" il reato non potrà dirsi configurato. Infatti, trattandosi di reati "propri", è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Appare pertanto evidente come il modello di organizzazione adottato dall'ente debba essere rigoroso nella previsione delle ipotesi relative ai possibili esecutori materiali dei reati e nell'analisi dei processi di formazione dei documenti interessati.

- Impedito controllo: art. 2625 c.c.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un

danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Considerazioni:

In tale ipotesi di reato l'elemento oggettivo è rappresentato da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, mediante il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale, dei soci o dei revisori. L'elemento psicologico del reato in esame è ovviamente il dolo generico. Per quanto riguarda poi il comportamento rilevante, la giurisprudenza di legittimità ne individua i presupposti in ogni tipo di comportamento che possa risolversi in un diniego, in un ostacolo alla ricerca o in un distoglimento dell'attenzione.

- Indebita restituzione dei conferimenti: art. 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Considerazioni

Con tale fattispecie il legislatore intende tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei terzi e dei creditori. Con il termine conferimento si indica l'apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività sociale (in tale nozione pertanto vengono ricompresi unicamente i crediti, il denaro e i beni in natura idonei a costituire il capitale sociale).

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: art. 2627 c.c.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per



legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

### Considerazioni

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dalla tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie rappresentate dal capitale e dalle riserve obbligatorie per legge. Infatti nelle ipotesi contemplate dall'articolo in esame gli amministratori intaccano proprio le risorse economiche destinate alla soddisfazione dei creditori. Problematica risulta la trasformazione dei delitti di cui sopra in contravvenzioni, ad opera della legge delega di riforma del diritto societario, giacché con essa si pone il problema della punibilità dei fatti in esame anche a titolo di colpa. Deve infine essere evidenziata l'esistenza di una speciale causa di estinzione del reato prevista nell'ultimo periodo della norma.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

### Considerazioni

Devono considerarsi validi i rilievi fatti in apertura. Si ricorda che l'art. 2628 c.c. tutela non solo gli interessi patrimoniali delle società ma anche gli interessi dei soci "*uti singuli*" e specialmente di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la società. Ne deriva che il singolo azionista, quale titolare dell'interesse tutelato dalla norma, deve essere considerato persona offesa dal delitto in esame, sicché è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta anche in questo caso di un reato doloso e proprio, ovvero commettabile dai soli amministratori, sebbene possa configurarsi l'ipotesi di concorso di persone. E' stata inoltre introdotta una causa di estinzione del reato rappresentata dalla eliminazione del danno.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori: art. 2629 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni

La finalità della incriminazione in parola è di apprestare tutela all'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia generica loro offerta dal patrimonio della società. Il delitto in esame non è più un reato a pericolo presunto ma di danno giacché ai fini della configurabilità dell'illecito è ora richiesta l'esistenza di un danno concreto per la società o per i creditori sociali. Quanto all'elemento soggettivo del delitto in oggetto, esso viene costantemente rinvenuto nel dolo generico, nel senso che l'agente deve porre in essere la condotta con la coscienza e la volontà di non adempiere alle prescrizioni di legge a

tutela dei creditori. Risulta inoltre possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di dolo eventuale (consistente nella accettazione della possibilità che la condotta possa condurre alla creazione di un danno ai creditori). Anche l'ipotesi considerata rappresenta un reato proprio. Nuova risulta essere anche la previsione della causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi: art. 2629 bis c.c.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- Formazione fittizia del capitale: art. 2632 c.c.

Gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Considerazioni

Le disposizioni in oggetto riguardano il comportamento degli amministratori che compiono una rilevante sopravvalutazione (sia nella fase genetica della società sia nel momento dell'aumento del capitale) o dei beni e crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: art. 2633 c.c.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### Considerazioni

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali sul patrimonio sociale e, pertanto, l'integrità di quest'ultimo durante la vita della società. I soggetti attivi del reato sono i liquidatori della società e i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (risponderanno pertanto in quanto liquidatori di fatto).

- Corruzione tra privati: art. 2635 c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- Illecita influenza sull'assemblea: art. 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### Considerazioni:

La fattispecie qui considerata costituisce un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, compresi i soci, e non solo come avveniva in passato dagli amministratori. Affinché si configuri l'ipotesi di reato è necessario che la condotta sia perseguita tramite atti simulati o fraudolenti, che la stessa comporti un concreto risultato lesivo e sia retta da dolo specifico (procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto). L'ente, al fine di scongiurare la configurazione dell'ipotesi in esame, potrebbe prevedere e specificare un sistema di responsabilità dei vertici aziendali e delle deleghe.

- Aggiotaggio: art.2637 c.c.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Considerazioni

La previsione in oggetto accorpa in sé le diverse fattispecie di aggio disciplinate al di fuori del codice penale (art. 181 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, testo unico sui mercati finanziari e art. 138 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi bancarie). Il nuovo reato di aggio è un reato comune, giacché può essere commesso, come per l'appunto indicato dalla norma, da "chiunque". Nella norma incriminatrice vengono individuate, alternativamente, due forme tipiche di condotta, la diffusione di notizie false e la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici. In ordine alla prima, l'espressione "diffonde" indica la propagazione in qualsiasi modo della notizia falsa presso un numero sufficientemente ampio ed indeterminato di persone. Con la nozione di notizia si è voluto attribuire rilievo penale a qualsiasi affermazione ed annuncio atto ad essere comunicato a terzi ed appreso dai destinatari in grado di determinare "una sensibile" alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari". La seconda forma di condotta richiede il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici. Con l'espressione "operazioni simulate" il legislatore ha inteso indicare sia le operazioni che le parti non hanno inteso realizzare, sia quelle che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute. Infine la norma in esame

richiede che la condotta sia idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Per la sussistenza del reato è inoltre sufficiente una situazione di pericolo e non una effettiva variazione dei prezzi.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: art. 2638 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

### Considerazioni

Nell'ambito dell'art. 2638 del codice civile, il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela dell'interesse pubblico della trasparenza e della correttezza dello svolgimento dell'attività creditizia e finanziaria svolta a livello societario.

L'interesse dei soci e dei terzi rappresenta un interesse secondario, esterno alla tutela dell'interesse pubblicistico della trasparenza e del buon andamento del mercato creditizio e societario. La nuova formulazione della norma si differenzia dalla precedente per ampiezza di contenuto in quanto ha aggiunto, tra i soggetti attivi, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia. Con la suddetta disposizione il legislatore ha voluto pertanto completare la tutela penale dell'informazione societaria considerando infatti anche la sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

**g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 25 quater d.lgs. 231/2001)**

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.



Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

#### Considerazioni

L'art. 25 *quater* d.lgs. 231/2001 non richiama espressamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, ma rimanda alle disposizioni del codice penale e della convenzione di New York del 9 dicembre 1999. Quest'ultime in particolare considerano i reati diretti a fornire, anche indirettamente, fondi a soggetti implicati in reati di terrorismo.

#### **h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1 d.lgs. 231/2001)**

##### Reato presupposto:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: art. 583 bis c.p.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminile diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo ed al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

### Considerazioni

La legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha esteso l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

#### **i) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies d.lgs. 231/2001)**

##### Reati presupposto:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù: art. 600 c.p.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- Prostituzione minorile: art. 600 bis c.p.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

- Pornografia minorile: art. 600 ter c.p.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- Detenzione di materiale pornografico: art. 600 *quater* c.p.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600 *ter*, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- Pornografia virtuale: art. 600 *quater* 1 c.p.

Le disposizioni di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: art. 600 *quinquies* c.p.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15493 a euro 154.937.

- Tratta di persone: art. 601 c.p.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- Acquisto a alienazione di schiavi: art. 602 c.p.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al trapianto di organi.

### Considerazioni

L'applicazione alle società, persone giuridiche ed associazioni di sanzioni amministrative per la commissione di delitti contro la personalità individuale è stata introdotta dall'art. 5 della L. n. 228/2003 e succ. mod.

Anche per queste fattispecie di reato la responsabilità dell'ente sorge nel caso le stesso siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, elemento che ne rende difficile la prospettazione.

## **1) Abusi di mercato**

### Reati presupposto:

- Abuso di informazioni privilegiate: art. 184 d.lgs. 58/1998

E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

- Abuso di informazioni privilegiate: art. 187 bis d.lgs. 58/1998

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 15 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi iscritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1,2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

- Manipolazione del mercato: art. 185 d.lgs 58/1998

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- Manipolazione del mercato: art. 187 *ter* d.lgs. 58/1998



Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

### Considerazioni

La legge comunitaria 2004 (l.18 aprile 2005 n. 62) – che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 – ha introdotto l'art. 25 *sexies* nel d.lgs. 231/2001, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle condotte che integrano i c.d. abusi di mercato e disponendo una serie di modifiche al Testo Unico della Finanza finalizzate a rendere più efficace la repressione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato commessi in relazione a strumenti finanziari quotati, fattispecie disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 184 e 185 del TUF.

### **m) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

#### Reati presupposto:

- Omicidio colposo: art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- Lesioni personali colpose: art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le

lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

### Considerazioni

L'attuale formulazione dell'art. 25 *septies* – che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – risultante dalla modifica apportata attraverso l'art. 30, d.lgs. 81/2008 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, prevede un'articolata modulazione delle sanzioni a carico dell'ente, secondo una triplice distinzione:

- a) per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, T.U. (omessa o parzialmente incompleta valutazione dei rischi relativamente alle aziende ivi contemplate), la sanzione è pari a 1.000 quote, oltre a sanzioni interdittive da tre mesi a un anno;
- b) per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (diverse da quella sopra indicata), si applica la sanzione da 250 a 500 quote, oltre a sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno;

- c) per il delitto di lesioni gravi o gravissime colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si applica una sanzione non maggiore a 250 quote, oltre a sanzioni interdittive fino a sei mesi.

Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La lesione è considerata grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

**n) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies d.lgs. 231/2001)**

Reati presupposto:

- Ricettazione: art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Riciclaggio : art. 648 bis c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art. 648 ter c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti

da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

### Considerazioni

Con il d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 – in vigore dal 29 dicembre 2007 – il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione. In particolare, l'art. 63 del provvedimento ha introdotto nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25 *octies* che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità provenienti illecite – artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale.

#### **o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* d.lgs. 231/2001)**

##### Reati presupposto:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis l. 63/1941, comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi tipo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies l. 63/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* l. 63/1941).

**p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* d.lgs. 231/2001)**

Reato presupposto:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: art. 377 bis c.p

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

**q) Reati ambientali (art. 25 *undecies* d.lgs. 231/2001)**

Reati presupposti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: art. 727 bis c.p.
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto art. 733 bis c.p.
- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue: art. 137 d.lgs. 152/2006  
(Codice dell'Ambiente)
- Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti: art. 256 d.lgs. 152/2006  
(Codice dell'Ambiente)



- Reati in materia di bonifica dei siti: art. 257 d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: art. 258 d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)
- Traffico illecito di rifiuti: art. 259 d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: art. 260 d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti: art. 260 bis d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)
- Reati in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera: art. 279 d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione: artt. 1 - 3 bis e 6 l. 150/1992
- Reati in materia di ozono e atmosfera: art. 3 l. 549/1993
- Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi: artt. 8 e 9 d.lgs. 202/2007

### **2.3 L’apparato sanzionatorio del decreto**

Le sanzioni contemplate dal d.lgs. 231/2001 a carico dell’ente responsabile sono sia di tipo pecuniario che interdittivo, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza di condanna.

#### a) sanzioni amministrative pecuniarie

L’art. 10 d.lgs. 231/2001 prevede che *“la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta”*. Questa previsione risulta dettata

da esigenze di garantire sanzioni amministrative effettive e proporzionate. Infatti, nel metodo di determinazione della entità vengono tenuti distinti la gravità dell'illecito e l'adeguamento dell'importo dovuto alle condizioni economiche dell'ente. Recita, infatti, l'art. 11 “nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila”.

b) sanzioni interdittive

L'art. 9 del decreto in esame dispone che: “le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”. Rispetto alla concreta irrogazione delle stesse, il successivo art. 13 prevede che possano applicarsi solo nei casi espressamente previsti dalla legge e “quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti”. In merito

alla loro durata, che può variare dai tre mesi ai due anni, occorre sottolineare che l'art. 16 prevede anche ipotesi di interdizione definitiva. Per quanto attiene poi ai criteri di scelta della sanzione, l'art. 14 stabilisce che *“le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata”*. Risulta, pertanto, evidente l'importanza del richiamo operato alla specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente come criterio di adeguamento della sanzione. È chiaro che nel caso in cui non sia possibile delineare un singolo comparto di attività l'applicazione della sanzione avrà carattere generalizzato.

c) confisca

L'art. 19 del decreto citato prevede che *“nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede... (quando) non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”*. La finalità

della sanzione in esame è evidentemente quella di impedire che l'ente possa godere dei frutti derivanti da un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Deve, peraltro, sottolinearsi che la sanzione della confisca non opera per quella parte di provento di reato che può essere restituita al danneggiato. In tale ipotesi, infatti, il legislatore ha inteso consentire una qualche riparazione per il danneggiato. Nel caso in cui tale restituzione sia possibile, il giudice dovrà pertanto astenersi dal procedere alla confisca del profitto, e disporre la restituzione all'avente diritto, secondo quanto peraltro prevede in via generale anche l'art. 185, c. 1, c.p. Restano, tuttavia, esclusi dall'applicazione della sanzione in esame “*i diritti acquisiti dai terzi in buona fede*”. Va infine ricordato che, in base all'art. 15, c. 4 del decreto, è soggetto a confisca anche il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività per gli enti che svolgono un pubblico servizio, nel caso in cui l'applicazione di una sanzione interdittiva sia stata sostituita dalla prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale.

d) pubblicazione della sentenza di condanna

Nei casi in cui nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta quale pena accessoria anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

Quanto alle modalità, l'art. 18 del d.lgs. 231/2001 prevede espressamente che la sentenza sia “*pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale*”.

### **3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO**

#### **3.1 L'adozione del modello al fine di pervenire il compimento dei reati previsto dal Decreto**

L'art. 6 del d.lgs. 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ha affidato ad un organo dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;
- i soggetti che hanno commesso l'illecito hanno agito fraudolentemente;
- non vi sia omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di esonerare la responsabilità dell'ente, il modello organizzativo deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati (attività sensibili);
- prevedere specifici controlli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del modello;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In considerazione dell'attuale assetto organizzativo della Società, che, è in fase di liquidazione e non svolge più attività operativa, avendo ceduto il relativo ramo d'azienda, né conta all'attivo alcun dipendente, si rendono necessari alcuni accorgimenti, che verranno di volta in volta indicati nella stesura del presente Modello.

### **3.2 Il metodo seguito per la costruzione del modello adottato il 21.12.2011**

Il processo si è articolato lungo le seguenti fasi:

- raccolta e analisi preliminare della documentazione rilevante ai fini del processo;
- analisi e individuazione preliminare delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- identificazione delle posizioni organizzative rilevanti nell'ambito di tali aree;
- elaborazione di questionari e schede per la raccolta delle informazioni rilevanti per l'analisi dello "stato dell'arte";
- raccolta e analisi delle informazioni attraverso interviste;
- completamento dell'analisi di "risk assessment" nei processi inerenti alle aree a rischio;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- articolazione e stesura conclusiva del Modello.

### Analisi della documentazione e individuazione preliminare delle aree potenzialmente a rischio

In questa fase sono state raccolte la documentazione e le informazioni utili a fornire un preliminare quadro aggiornato delle attività svolte dalla Società, del suo assetto organizzativo, delle norme aziendali e del sistema di controlli in essere.

A mero titolo esemplificativo le informazioni hanno in particolare riguardato:

- gli organigrammi aggiornati e dettagliati della Società;
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative);
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato.

L'analisi della documentazione ha consentito di ridefinire e/o aggiornare in via preliminare i "Processi sensibili" (ovvero gli ambiti di attività aziendale in cui potrebbero configurarsi) e le funzioni aziendali/aree organizzative coinvolte nonché la misura e le modalità di tale coinvolgimento.

Nell'ambito di tali analisi sono stati inoltre individuati i referenti per ciascun Processo Sensibile per la successiva fase di indagine.

### Rielaborazione delle schede di rilevazione, svolgimento delle interviste, compilazione delle schede stesse

Successivamente si è proceduto a predisporre alcune schede/questionari opportunamente strutturati a supporto delle interviste effettuate ai soggetti, precedentemente identificati, che

occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale, al fine di cogliere gli aspetti salienti delle funzioni, delle unità e delle posizioni organizzative, delle attività da queste svolte e del/dei relativi processi di competenza, ovvero i processi (o fasi di essi) in cui le funzioni/unità/posizioni organizzative sono coinvolte.

Con riferimento ad ogni funzione(area /posizione organizzative si sono in particolare indagati elementi quali:

- l'organizzazione interna,
- il grado di autonomia finanziaria,
- le principali attività svolte dalla funzione/unità/posizione organizzative;
- le modalità di svolgimento di tali attività;
- il ricorso ad eventuali strumenti di supporto;
- il livelli di proceduralizzazione delle attività e l'esistenza di linee guida comportamentali;
- l'attività formativa ed informativa prevista;
- le attività di controllo effettuate sulle attività svolte dalla funzione/area/posizione organizzative;
- le procedure di comunicazione di dati e informazioni verso la direzione dell'area organizzativa interessata ed i vertici aziendali;
- le modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni.

Con riferimento a ciascun ambito di attività si sono rilevati, nello specifico, i seguenti aspetti:

- chi svolge ogni singola attività;
- quali sono le informazioni di input e chi le fornisce,



- quali sono le decisioni rilevanti che possono/devono essere prese e come sono documentate;
- quali sono le informazioni prodotte;
- come è gestito l'archivio di tutta la documentazione prodotta;
- chi ha la delega per firmare i documenti formali emessi;
- quali sono e come vengono svolti i controlli interni, sistematici e/o occasionali;
- quale livello di formalizzazione hanno tali controlli interni;
- chi svolge tale attività di controllo e come viene documentata;
- quali sono stati i risultati di eventuali ispezioni occasionali o istituzionali svolte da funzionari pubblici o da soggetti terzi;

#### Completamento dell'analisi di *Risk assessment* e individuazione delle criticità

In questa fase si è completata l'analisi di *Risk assessment*, avviata nelle precedenti fasi e finalizzata a:

- effettuare una valutazione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato previsti dal Decreto;
- esprimere una valutazione del sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso.

E' stato quindi analizzato il sistema di controlli interni applicato a ciascun Processo Sensibile confrontandolo con il sistema di controllo "ottimale", desumibile dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalla *best practice* in materia. In particolare sono state indagate la previsione, l'effettiva applicazione e l'adeguatezza delle seguenti tipologie di controlli:

- controlli attinenti l'area dei poteri e delle responsabilità;

- controlli attinenti l'organizzazione;
- controlli informatizzati;
- altre tipologie di controlli.

### **3.3 Il metodo seguito per l'aggiornamento del modello nel dicembre 2015**

Il processo si è articolato lungo le seguenti fasi:

- esame del Modello organizzativo adottato con delibera del CdA del 21.12.2011;
- raccolta e analisi preliminare della documentazione rilevante ai fini del processo di revisione e aggiornamento del Modello;
- verifica che le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati, rimanessero o meno invariate (i.e. mappatura aree a rischio);
- completamento dell'analisi di *Risk assessment* nei processi inerenti alle aree a rischio;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- modifica del Modello nelle parti non ritenute più attuali.

In particolare sono state raccolte la documentazione e le informazioni utili a fornire un quadro aggiornato del mutato assetto organizzativo della Società conseguente alla cessione del ramo d'azienda intervenuta nel dicembre 2012 e alla successiva messa in liquidazione del gennaio 2013, delle attività attualmente svolte dalla Società, caratterizzata da un'operatività ridotta, residuando sostanzialmente l'attività liquidatoria, delle norme aziendali e del sistema di controlli in essere.

A mero titolo esemplificativo le informazioni hanno in particolare riguardato:

- atto costitutivo e statuto;

- ultimi due bilanci di esercizio approvati;
- l'atto di cessione di ramo d'azienda a Esatto S.p.A.;
- la delibera di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società;
- la nomina de Liquidatore unico;
- i verbali dell'Assemblea dei soci;
- i verbali del Collegio Sindacale;
- il contratto di assistenza amministrativa e operativa con Esatto S.p.A.;
- i contratti di locazione e in generale i contratti rilevanti in essere;
- il quadro regolamentare e procedurale interno;
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo;
- il Codice Etico.

L'analisi della documentazione, oltre ai colloqui intervenuti con il Liquidatore e con il personale di supporto fornito da Esatto S.p.A. in forza di apposito contratto di servizi in vigore con la Società, ha consentito di ridefinire e/o aggiornare i "Processi Sensibili" (ovvero gli ambiti di attività aziendale in cui potrebbero configurarsi i reati contemplati dal Decreto) e conseguentemente di adottare le misure ritenute idonee a contenere il rischio al di sotto del livello di tollerabilità.

## **4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo cui affidare il compito di vigilare sull'efficacia e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Tale organismo non può coincidere con l'organo dirigente.

In attuazione di quanto sopra – tenuto conto della struttura dell'Azienda – si è ritenuto di individuare un organismo monocratico composto da un professionista particolarmente qualificato, esterno all'Azienda.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo esso può essere supportato da personale dedicato. Inoltre, potrà richiedere l'utilizzo per attività operative di consulenti esterni ove ciò risultasse necessario.

### **4.2 Istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza di AMT S.p.A. in Liquidazione è nominato dal Liquidatore e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina.

L'Organismo di Vigilanza decade alla data stabilita nell'atto di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nuova nomina.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esplicativo:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una significativa influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati del Decreto o delitti della stessa indole;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nello svolgimento dei compiti affidatigli l'OdV potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società, ovvero di consulenti esterni avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Al fine di garantire stabilità alla funzione svolta dall'Organismo di Vigilanza sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico.

La revoca di tali poteri e l'attribuzione degli stessi a soggetti diversi potrà avvenire, oltre che per la naturale scadenza del mandato, soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi oggettivi di ristrutturazione organizzativa della società, mediante un'apposita disposizione del Liquidatore, sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento di compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta;
- l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lett. d) del Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azioni” propri dell'Organismo di Vigilanza.

#### **4.3 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza**

Il Liquidatore assegna, ogni anno, un budget di spesa all'OdV, tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.

L'assegnazione del budget permette all'OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli.

#### **4.4. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Il regolamento assicura la continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza con riferimento sia all'attività di vigilanza sia a quella di reporting – a titolo esemplificativo – il numero minimo delle adunanze dell'Organismo e quello delle ispezioni nell'ambito delle aree sensibili.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
2. sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- verificare l'efficacia delle procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi e dei comportamenti previsti dal Modello;
- curare la predisposizione della documentazione interna contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- riferire periodicamente al Liquidatore in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è responsabile degli *audit* interni e si raccorderà di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire eventuali ulteriori elementi di indagine.

Ai fini dell'espletamento del compito istituzionale di verifica circa l'efficacia del modello, l'Organismo di Vigilanza potrà porre in essere due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilievo conclusi dalla Società in aree a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettivo funzionamento del presente Modello. Inoltre, sarà intrapresa una revisione delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.



All'esito della verifica, l'Organismo di Vigilanza redige un rapporto le cui sintesi sono sottoposte all'attenzione del Liquidatore tramite un rapporto semestrale che evidenzia eventuali carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

#### **4.5 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari**

Sono assegnate all'OdV due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Liquidatore avente per oggetto le eventuali criticità emerse circa l'effettività e l'efficacia del Modello;
- la seconda, su base semestrale, con una relazione scritta nei confronti del Liquidatore e del Collegio Sindacale, riepilogativa:
  - dell'attività svolta dall'OdV (ivi comprese le attività di ispezione di cui al precedente punto 4.4);
  - delle eventuali criticità rilevate;
  - delle eventuali sanzioni irrogate a collaboratori di AMT S.p.A. in Liquidazione;
  - delle eventuali proposte di aggiornamento/miglioramento del Modello;
  - dei prospetti estratti dal reporting diretti verso l'Organismo di Vigilanza circa le informazioni maggiormente rilevanti.

Nel caso in cui la violazione del Modello sia commessa dal Liquidatore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Collegio sindacale per i provvedimenti del caso.

Nel caso in cui la violazione del Modello sia commessa da un sindaco, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediatamente comunicazione al Liquidatore ed all'intero Collegio Sindacale per i provvedimenti del caso.

#### **4.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, proveniente anche da terzi, ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.

L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV

Le segnalazioni – aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta del modello – dovranno essere raccolte sia che siano effettuate in forma scritta, che in forma orale o in via telematica.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

All'occorrenza si potrà prevedere con apposita procedura l'istituzione di “canali informativi dedicati”, con la duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni verso l'OdV e di risolvere prontamente i casi dubbi.

#### **4.7 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni anche ufficioso di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società, per i reati previsti dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal Liquidatore in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

## **5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

### **5.1 Principi**

AMT S.p.A. in Liquidazione si impegna a promuovere a dare ampio spazio, nell'ambito della propria comunicazione interna, ai temi legati all'area deontologico/comportamentale del personale ed alla prevenzione delle irregolarità. In questo contesto è data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi contenuti nel Modello.

Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Occorre, peraltro, considerare che la Società non ha alcun contratto di lavoro dipendente in essere.

### **5.2 Comunicazione ai componenti degli organi sociali**

Il Modello è comunicato formalmente dal Liquidatore a ciascun componente degli organi sociali. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello.

### **5.3 Comunicazione a terzi**

In coerenza con quanto già previsto per il Codice Etico, il modello di organizzazione è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la AMT S.p.A. in Liquidazione intrattiene relazioni commerciali e finanziarie.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la AMT S.p.A. in Liquidazione dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

La AMT S.p.A in Liquidazione valuterà altresì le opportune ed ulteriori modalità di comunicazione dei principi di riferimento del Modello al mercato.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO**

### **6.1 Principi generali**

Il d.lgs. 231/2001 stabilisce che, per rendere efficace l'attuazione del Modello sia necessario predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello.

Per espressa previsione del Modello, il sistema sanzionatorio si applica anche a tutte le prestazioni e norme da rispettare nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dall'Azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'Azienda stessa incombe.

Occorre, inoltre, precisare che la Società per effetto della cessione del ramo d'azienda del 21.12.2012 non ha contratti di lavoro dipendente in essere e dall'1.2.2013 è in stato di liquidazione, pertanto, le disposizioni indicate di seguito debbono ritenersi tuttora valide soltanto nelle parti in cui sono applicabili ai soggetti tuttora operanti nella Società (Liquidatore e membri del Collegio Sindacale) e/o che intrattengono rapporti con essa (collaboratori esterni), nonché le disposizioni che comunque riguardano non direttamente i dipendenti bensì i principi cui l'Azienda ritiene di attenersi.

### **6.2 Soggetti**

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti ed i collaboratori di AMT, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali, con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

### **6.3 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole compartimentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, il sistema disciplinare attualmente applicato da AMT S.p.A. è specificamente regolato dall'Allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 che, al Titolo VI, articoli 37 e succ., prevede quali sanzioni irrogabili la censura, la multa, la sospensione dal servizio, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio, la retrocessione, la destituzione e definisce le modalità di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni medesime.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto con riguardo all'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei dipendenti non dirigenti delle misure previste nei modelli di organizzazione, gestione e controllo, la Società si avvale quindi del sistema disciplinare sopra brevemente descritto.

In particolare, il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito

disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tali, possono comportare la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Applicando le previsioni contenute nel citato Regio Decreto alla realtà aziendale conseguente all'adozione dei modelli di organizzazione e controllo, è prevista la possibilità di applicare le sanzioni del citato Allegato A, in considerazione della gravità del fatto, delle sue conseguenze e delle altre circostanze, con le seguenti modalità:

- la “censura” (art. 40) per i casi di violazioni del modello lievi, occasionali e non intenzionali, specificando che tali violazioni si considerano già rientranti tra i comportamenti previsti dal relativo articolo (mancanze lievi e inadempienze agli ordini dei superiori o alle disposizioni regolamentari);
- la “multa” (art. 41) per i casi di violazioni reiterate del modello, anche se lievi, che singolarmente giustificerebbero la censura o comunque di gravità superiore a quella prevista per la censura medesima, o in caso di recidiva, ovvero in caso di violazioni non gravi realizzate con colpa o dolo. Tali violazioni si considerano già rientranti nel concetto di “mancanza diligenza nel proprio ufficio” di cui al numero I dell’art. 41;
- la “sospensione” (art. 42) per i casi di violazioni reiterate del modello che, singolarmente, giustificerebbe la multa, o comunque di gravità superiore a quella prevista per la multa medesima, o in caso di recidiva, ovvero in caso di violazioni gravi realizzate con colpa o, ancora, in caso di violazioni lievi intenzionalmente realizzate anche se non dirette alla commissione di un reato o al danneggiamento della società. Tali violazioni si considerano già rientranti nel concetto di “volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza” di cui al numero 10 dell’art. 42;
- la “proroga del termine per l’aumento dello stipendio o della paga” (art. 43) per i casi di violazioni reiterate del modello che, singolarmente, giustificerebbero la sospensione, o comunque di gravità superiore a quella prevista per la sospensione medesima, o in caso di



recidiva, ovvero in caso di violazioni gravi realizzate intenzionalmente anche se non dirette alla commissione di un reato o al danneggiamento della società. Tali violazioni si considerano già rientranti nel concetto di “rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio” di cui al numero 10 dell’art. 43, pur non dovendosi ritenere tale espressione limitata all’ambito delle violazioni di disposizioni attinenti al servizio di trasporto in senso stretto;

- “retrocessione” (art. 44) per i casi di violazioni reiterate del modello che, singolarmente, giustificerebbero la proroga del termine per l’aumento dello stipendio o della paga, o comunque di gravità superiore a quella prevista per la proroga del termine per l’aumento dello stipendio o della paga medesima, o in caso di recidiva, ovvero in caso di violazioni gravi realizzate intenzionalmente con la consapevolezza della possibilità della commissione di un reato o di un danneggiamento della società;
- “destituzione” (art. 45) per i casi di violazioni reiterate del modello che, singolarmente, giustificerebbero la retrocessione, o comunque di gravità superiore a quella prevista per la retrocessione, o in caso di recidiva, ovvero in caso di violazioni gravi e significative realizzate intenzionalmente, con la consapevolezza e con la deliberata accettazione della possibilità della commissione di un reato o di un danneggiamento della società o con tali finalità.

L’adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto viene costantemente monitorata dall’Organismo di Vigilanza, al quale viene garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L’accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, secondo la disciplina del decreto, a seguito della condotta censurata.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Direttore.

L'apertura di un procedimento disciplinare per violazioni del Modello ed il suo esito devono essere immediatamente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Il Direttore potrà comminare le sanzioni anche su eventuale segnalazione dell'O.d.V., sentito anche il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Ai lavoratori dovrà essere data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione che abbia comunque rilievo sul sistema disciplinare.

#### **6.4 Sanzioni per i dirigenti**

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, è compiuta da dirigenti (nella fattispecie dal Direttore), il Presidente del Consiglio di Amministrazione applica nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa pattizia prevista dalla contrattazione collettiva (C.C.N.D.A.).

L'apertura di un procedimento per l'irrogazione di sanzioni ai dirigenti per violazioni del Modello ed il suo esito devono essere immediatamente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

#### **6.5 Misure nei confronti degli amministratori, dei sindaci e di Collaboratori esterni**

Nell'ipotesi in cui violazioni dovessero riguardare amministratori e sindaci, il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio sindacale, anche a seguito di segnalazione dell'O.d.V. (cfr. precedente punto 4.5) prenderanno gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni (consulenti, lavoratori a progetto, collaboratori coordinati continuativi, agenti, etc.) o partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di

commissione di un reato previsti dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.

## **7. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO**

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria (nella versione più recente aggiornata al marzo 2014) nonché dalla dottrina prevalente in materia, le componenti del sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello sono:

1. principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati (Codice Etico);
2. sistema organizzativo formalizzato e chiaro;
3. procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
4. poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definiti;
5. sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico.

Naturalmente le suddette componenti non potranno che avere diversa rilevanza e livello di penetrazione a seconda dell'assetto societario in cui vengono attuate (è infatti evidente che questioni concernenti l'organizzazione, la delega di funzioni e le procedure decisionali e operative sono destinate ad assumere un minor rilievo in imprese caratterizzate da una struttura semplice e/o minimale).

Nel caso di AMT S.p.A. in Liquidazione occorre, pertanto, tenere in debita considerazione la limitata operatività della Società stessa a seguito della cessione di ramo d'azienda del 21.12.2012 e della successiva messa in liquidazione deliberata dall'Assemblea dei soci in data 13.01.2013.

In particolare, occorre considerare che la Società non conta all'attivo alcun contratto di lavoro dipendente e che per l'operatività corrente il Liquidatore si avvale delle prestazioni di

assistenza amministrativa fornite da Esatto S.p.A. tramite i propri dipendenti (*ex* dipendenti AMT S.p.A.).

### **7.1. principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati (Codice Etico)**

La Società si è dotata di un Codice Etico aziendale in cui sono individuati principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto dalla Società medesima valore etico positivo e a cui chiunque operi per o nei confronti della Società deve adeguarsi.

Le disposizioni in esso contenute sono in particolare vincolanti per il Liquidatore, i Sindaci, i collaboratori e/o consulenti esterni.

Del documento è data ampia diffusione interna mediante affissione in luogo accessibile a tutti, nonché esterna mediante pubblicazione sul sito web aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"; inoltre, a richiesta, è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'Impresa.

Il Documento è allegato al presente Modello alla Sezione 09 CODICE ETICO.

### **7.2 Sistema organizzativo formalizzato e chiaro**

La Società è in stato di liquidazione in conseguenza della delibera assembleare del 16.01.2013 e con effetto dall'1.02.2013.

Con delibera di pari dati è stato nominato l'organo liquidativo, in forma unipersonale, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla Legge, poi sostituito con delibera assembleare del 14.02.2013, cui sono stati conferiti tutti i poteri di legge.

La Società non ha all'attivo alcun contratto di lavoro dipendente.

Sulla congruità del sistema organizzativo vigila il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi (oltre due supplenti), cui è affidato anche il controllo contabile.

### **7.3 Procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo**

Premesso che, in considerazione dello stato di liquidazione in cui è posta la Società e della limitata operatività della stessa, le procedure sono notevolmente semplificate, vengono allegate al presente modello le procedure delle attività c.d. sensibili, in particolare il regolamento per la gestione del processo di approvvigionamento (Sez. 06), ciclo passivo (Sez. 07) e ciclo attivo (Sez. 08).

### **7.4 Poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definiti;**

La nomina del Liquidatore, con indicazione dei poteri conferitigli, viene allegata al presente Modello (Sez.04 NOMINA DEL LIQUIDATORE UNICO) e il contenuto si intende qui integralmente richiamato.

Al Liquidatore spettano in ogni caso i poteri di cui al codice civile, nonché la rappresentanza della Società.

### **7.5 Sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico.**

La Società non ha contratti di lavoro dipendente attivi.

Si rinvia in ogni caso a quanto previsto nel Codice Etico (punto 6) e nelle Parte Speciale del presente Modello.

# **PARTE SPECIALE**



## **1. CARATTERISTICHE PARTE SPECIALE**

### **1.1. Obiettivi perseguiti**

La presente Parte Speciale fornisce una descrizione delle attività della Società considerate a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. Processi Sensibili), con particolare attenzione, in relazione a ciascun processo, alle fattispecie di reato configurabili in AMT S.p.A. in Liquidazione ed alle relative modalità di potenziale commissione.

Più precisamente, tali reati sono stati individuati nelle seguenti tipologie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/2001).

Si precisa che, per quanto riguarda i reati commessi in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* d. lgs. 231/2001), considerato che la Società non ha all'attivo alcun contratto di lavoro dipendente, né è più operativa, in seguito alla cessione di ramo d'azienda del 21.12.2012 e alla delibera assembleare di messa in liquidazione del 16.01.2013, gli stessi non sono più nemmeno astrattamente ipotizzabili, non rientrando fra l'altro più la Società nell'alveo applicativo del d.lgs. 81/2008.

In via preliminarmente rispetto alla trattazione dei Processi Sensibili e dei relativi potenziali reati, è stata prevista nella Parte Generale un'apposita sezione (*sub* 7. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO) dedicata alle componenti del sistema di controllo preventivo, su cui si fondano i protocolli del Modello di AMT S.p.A. in Liquidazione aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato astrattamente configurabili.

Con riferimento sia ai Processi Sensibili a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sia a quelli a rischio di commissione dei reati societari, sono stati previsti

principi generali di comportamento e regole di condotta, contenuti, fra l'altro, nel Codice Etico aziendale.

Infine, con specifico riferimento a ciascun Processo Sensibile sono stati identificati i principi di controllo interno.

## **2. LA STRUTTURA DEI CONTROLLI**

In relazione alle categorie di reato ed alle aree di attività esposte al rischio lo schema dei controlli interni ha la funzione di:

- Individuare i processi aziendali a presidio delle aree a rischio;
- Indicare le regole di comportamento cui i destinatari devono attenersi nell'espletamento delle attività di competenza;
- Fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, le indicazioni operative per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste;
- Assicurare che i destinatari del Modello mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi costituisce un obbligo per tutti i destinatari.

Eventuali violazioni del Codice Etico e/o delle regole e dei principi di seguito esposti possono comportare l'adozione di opportune misure sanzionatorie da parte della Società.

### **3. PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI**

I processi aziendali di AMT S.p.A. in Liquidazione aventi particolare rilevanza, ai fini della prevenzione dei reati (c.d. attività sensibili) possono così riassumersi:

1. Gestione approvvigionamenti;
2. Gestione finanza e tesoreria;
3. Gestione della sicurezza informatica;
4. Formazione del bilancio;
5. Adempimenti societari di *governance*;
6. Operazioni straordinarie;

#### **3.1 Gestione Approvvigionamenti**

##### **- Descrizione-**

Il processo di acquisizione di beni e servizi si articola nelle seguenti fasi:

- Richiesta della fornitura;
- Effettuazione dell'acquisto;
- Certificazione dell'esecuzione del servizio/consegna del bene.

##### **- Attività di controllo -**

AMT S.p.A. in Liquidazione, rientrando nella categoria degli organismi di diritto pubblico, per le attività di acquisizione di lavori, beni e/o servizi, deve sottostare alle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia.

Si dà corso, pertanto, a procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, secondo la tipologia e la disciplina contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (per brevità anche solo Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, uniformando quindi l’operato della Società al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità previsti dal menzionato Codice. Per le materie non rientranti nella competenza esclusiva dello stesso *ex art.* 117 Cost., si applica la normativa regionale in materia.

In tale ambito è fatto divieto di riconoscere compensi, o comunque attribuire vantaggi, in favore di:

- consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto contrattuale;
- fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione.

Il controllo è così definito per sommi capi, nonché meglio delineato nel Regolamento per la gestione del processo di approvvigionamento allegato al presente modello nella sezione n. 6:

- Tutti gli acquisti in nome e/o per conto di AMT S.p.A. devono essere effettuati nel rispetto delle procedure emanate dalla Società (tra cui il sopra citato Regolamento);
- Per ogni appalto, indipendentemente dal criterio utilizzato, deve essere individuato un responsabile del Procedimento, cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria e ogni altro adempimento inerente quel singolo procedimento;
- La richiesta di acquisto deve pervenire dal Liquidatore, che ha la rappresentanza della Società;

- Deve essere adottata una organizzazione che garantisca la separazione delle attività di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria della gara dalla aggiudicazione definitiva e dalla stipula del contratto;
- Tutta la documentazione di gara deve essere archiviata e conservata per almeno 10 anni;
- Le singole fasi del Processo devono essere tracciabili per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;
- La scelta tra i diversi offerenti deve essere fatta sulla base della normativa di riferimento dei criteri scelti (offerta a ribasso oppure offerta economicamente più vantaggiosa);
- Deve essere individuato un Responsabile dell'esecuzione, al quale è attribuita la responsabilità della fase di esecuzione del contratto steso;
- Tutte le acquisizioni con affidamento diretto devono essere adeguatamente motivate.
- Ai collaboratori e fornitori deve essere resa nota l'adozione del Codice Etico da parte di AMT S.p.A., la cui conoscenza ed osservanza costituisce un espresso obbligo contrattuale, sanzionato con apposita clausola risolutiva espressa.

### **3.2 Gestione Finanza e Tesoreria**

#### **- Descrizione -**

Le attività del processo, rilevanti al fine di prevenire i reati di cui al Decreto, riguardano i flussi monetari e finanziari in uscita della società.

Il suddetto processo, è descritto nel dettaglio nel documento allegato al presente Modello alla Sezione n. 07 CICLO PASSIVO ed in sintesi, si articola nelle seguenti fasi:

- Richiesta ordine di pagamento;
- Autorizzazione al pagamento;
- Effettuazione del pagamento;
- Controllo/riconciliazioni a consuntivo.

Occorre inoltre tenere presente che, in seguito alla messa in liquidazione della Società, le funzioni attribuite nel Ciclo Passivo al Direttore sono ora di competenza del Liquidatore, mentre alcune delle attività in precedenza svolte dagli addetti amministrativi vengono in parte delegate dal Liquidatore al personale (ex AMT) messo a disposizione da Esatto S.p.A. in forza di apposito contratto di servizi.

#### **- Attività di controllo -**

Il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- a. Ciascun mandato di pagamento deve essere sottoscritto dal Liquidatore;
- b. Deve essere effettuata attività periodica di riconciliazione; la documentazione relativa deve essere archiviata;
- c. Nessun tipo di pagamento (salvo con piccola cassa e fino ad Euro 1.000) può essere effettuato in contanti o in natura;
- d. Viene periodicamente effettuato il controllo contabile da parte del Collegio Sindacale con funzione di revisione contabile.

### **3.3 Gestione della sicurezza informatica**

#### **- Descrizione -**

AMT S.p.A. in Liquidazione, anche mediante la collaborazione di CGSI Information Technology s.r.l., per mezzo del contratto di servizi in vigore con Esatto S.p.A., ha adottato una soluzione gestionale integrata che consente la corretta adattabilità ad ogni realtà aziendale.

Il sistema è realizzato con le più avanzate tecnologie dell'Information Technology ed è costituito da un insieme di procedure integrate per la gestione globale dell'Azienda. Il prodotto è suddiviso in aree di competenza aziendale, ciascuna formata da differenti moduli funzionali completamente integrati tra loro.

I moduli gestionali presenti in Azienda sono:

- Ambiente ed Anagrafiche di base
- Gestione contabilità Generale
- Gestione Bilanci e Riclassificazioni
- Gestione Cespiti
- Gestione Contabilità Analitico/Industriale
- Controllo di Gestione
- Gestione Scadenziario
- Gestione Mandati
- Gestione vendite (fatturazione)
- Gestione AMT Web – Front Line
- Integrazione gestione AMT-Web Front Line con la procedura gestionale X-SIA

**- Attività di controllo -**

In generale il sistema di controllo deve essere basato sulla tracciabilità delle singole operazioni effettuato dagli utenti e sull'attribuzione dei profili informatici in coerenza con i ruoli aziendali.

#### Delitti informatici e del trattamento illecito di dati

AMT S.p.A. in Liquidazione non identifica in area di rischio a forte criticità quella descritta nel presente paragrafo. Tuttavia, in ragione delle attività svolte e del loro interfacciarsi con i dati contabili, è stato previsto un sistema di sicurezza e controllo adeguato a prevenire eventuali reati.

In particolare, quale strumento di prevenzione di episodi di accesso abusivo al sistema informatico della Società da parte di soggetti che operano all'interno di essa, è stata definita una precisa regolamentazione dei diversi livelli di autorizzazione per il compimento delle operazioni che si avvalgono di strumenti informatici, unita all'uso di password personali. A ciò si affiancano prodotti di autenticazione e di verifica dei profili degli utenti, volti a rilevare tentativi di accesso a risorse non autorizzate.

Viene inoltre regolamentato l'accesso alla rete Internet nonché l'elaborazione e la diffusione (sia fra i dipendenti che per i consulenti) di appositi documenti che dettano severi principi a disciplina dell'uso degli strumenti informatici di AMT S.p.A. in Liquidazione (Privacy, Regolamenti interni, ecc.).

Sono, inoltre, specificatamente disciplinati gli accessi alle cd. "aree riservate", intendendosi per tali quei locali in cui sono custodite apparecchiature, materiali e dati informatici, con livelli di protezione adeguati al grado di criticità delle attività che vi si svolgono e con l'istituzione di un apposito sistema di controllo.

AMT S.p.A. in Liquidazione ha adottato un Regolamento di sicurezza ed aggiorna periodicamente il Documento Programmatico sulla Sicurezza come previsto dal D.Lgs. 196/2003.



### 3.4 Formazione del bilancio

#### - Descrizione -

Il bilancio d'esercizio è il documento che sintetizza l'andamento della gestione alla fine di ogni periodo contabile, che per AMT S.p.A. in Liquidazione coincide con l'anno solare (N.B.: la Società attualmente redige il bilancio intermedio di liquidazione *ex art. 2490 c.c.*).

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico (reddito) della Società. È utile strumento di controllo di gestione per valutare, attraverso opportune comparazioni ed analisi, l'andamento dell'attività svolta. Il bilancio d'esercizio è un documento di derivazione contabile che deve essere compilato secondo le norme previste dal codice civile (artt. 2423-2435 *bis* nonché dall'art. 2490 c.c. in materia di liquidazione delle società di capitali), dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e dai principi contabili; si compone dei seguenti documenti:

1. Stato patrimoniale:

definisce la situazione patrimoniale della società e comprende la descrizione di investimenti e fondi di finanziamento (tra cui il capitale sociale);

2. Conto economico:

illustra la situazione economica della società attraverso il confronto tra ricavi e costi di competenza, dal quale scaturisce il risultato economico d'esercizio;

3. Nota integrativa:

descrive le voci iscritte nei documenti contabili di bilancio e quelle che per loro natura non possono essere inserite nello stesso, nonché le valutazioni del liquidatore in merito alla redazione del medesimo.

La redazione del bilancio ha due obiettivi: rispondere agli obblighi contabili e fiscali previsti dal codice civile e mettere a disposizione di operatori esterni ed interni all'impresa informazioni sull'andamento della stessa.

Quindi il bilancio d'esercizio non è soltanto un insieme di documenti da redigere secondo gli obblighi di legge; al contrario, è la fonte principale d'informazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa per tutte le classi di soggetti portatori di interesse nei suoi confronti (creditori, dipendenti, clienti e fornitori, Stato, fisco, pubblica amministrazione, soggetto economico e/o *management*, azionisti) e permette di giudicare, almeno in prima approssimazione, la convenienza a mantenere il legame con l'azienda.

Nell'ottica di una maggiore trasparenza, i documenti di bilancio sono pubblici: infatti devono essere depositati presso la Camera di Commercio competente per territorio che li archivia e li mette a disposizione, sia in forma cartacea che informatica, di chiunque ne faccia richiesta.

#### **- Attività di controllo -**

Oltre al rispetto dei principi contabili e della normativa in materia, il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- Le attività relative al processo vanno effettuate rispettando per quanto possibile la separazione dei ruoli tra chi effettua le registrazioni contabili e chi effettua controlli sulle stesse e predispone i prospetti contabili, tenendo in debito conto che la Società non è operativa (e in conseguenza della limitata operatività vi è un limitato numero di documenti contabili processati) e non ha all'attivo dipendenti ma si avvale per la gestione della contabilità del personale messo a disposizione da Esatto S.p.A. in forza di apposito contratto di assistenza amministrativa e operativa;
- Le registrazioni contabili vanno effettuate sulla base del Manuale Contabile messo a disposizione della Società;

- Il sistema contabile deve permettere la tracciabilità di tutte le operazioni e l'identificazione dell'utente che le ha effettuate;
- Gli accessi ai sistemi contabili devono essere stabiliti in base ai ruoli aziendali;
- Il controllo sul sistema contabile è affidato al Collegio Sindacale;
- I soggetti coinvolti nell'elaborazione del bilancio e delle comunicazioni sociali (ad esempio relativamente a poste di bilancio soggette a stima), ovvero professionisti esterni incaricati devono sottoscrivere una dichiarazione attestante la veridicità, la completezza e la precisione dei dati e delle informazioni di competenza della propria funzione contenuti/e in tali documenti.
- In generale tutto il personale coinvolto nella predisposizione dei bilanci ed altre comunicazioni sociali deve mantenere un comportamento finalizzato a fornire sempre informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

### **3.5 Adempimenti societari di *Governance***

#### **- Descrizione -**

Il processo si riferisce all'insieme delle attività riguardanti la gestione dei rapporti con i soggetti preposti al controllo societario, i soci e le autorità di vigilanza.

Fino alla messa in liquidazione, AMT S.p.A. prevedeva un modello di amministrazione di tipo tradizionale con la presenza dei seguenti organi:

#### **- Assemblea dei soci**

È l'organo sociale formato dai soci. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a seconda del carattere, ordinario o straordinario, degli oggetti posti in deliberazione i quali sono,

nel primo caso, quelli elencati dagli artt. 2364 e 2364 *bis* del c.c. e, nel secondo caso, quelli elencati nell'art. 2365.

È noto che, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, l'assemblea dei soci non è più dotata – come in passato – di una competenza generale: essa non può deliberare su qualsiasi oggetto che interessi la società; può validamente deliberare solo nelle materie che siano espressamente attribuite alla sua competenza. L'elencazione delle materie di sua competenza è tassativa. La competenza dell'assemblea è, dunque, una competenza speciale, mentre è, all'opposto, generale la competenza dell'organo amministrativo.

- Consiglio di amministrazione

All'organo amministrativo spettava in via esclusiva la gestione dell'impresa e l'attuazione dell'oggetto sociale. Il CdA era formato da cinque consiglieri, di cui uno con le funzioni di Presidente. Limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega sono determinati dallo Statuto ed eventualmente dal CdA, il quale può sempre impartire direttive agli organi delegati e compiere azioni rientranti nella delega stessa. Il CdA svolgeva in particolare le seguenti funzioni:

- a. Valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sulla base delle informazioni ricevute;
- b. Esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società quando questi siano stati elaborati;
- c. Valuta il generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli organi delegati;

Il legislatore, riguardo agli organi delegati, precisa che non tutte le funzioni del CdA possono essere delegate e stabilisce in particolare che non possa essere delegata la

predisposizione del progetto di bilancio. In ogni caso, gli organi delegati svolgono le seguenti funzioni:

- Devono fare in modo che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sia adeguato alla natura e alle dimensioni della società;
- Devono riferire al CdA ed al Collegio Sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto (tre mesi), sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate;
- Devono, inoltre, fornire informazioni relative alla gestione della società ogni volta che il consiglio di amministrazione ne faccia richiesta.

Agli amministratori è richiesto di adempiere alle loro funzioni in base alle loro competenze; qualora per negligenza o per violazione dei doveri a loro imposti essi rechino un danno alla società, l'Assemblea dei soci può deliberare l'azione di responsabilità nei loro confronti. L'azione di responsabilità per i danni causati alla Società può essere esercitata anche da singoli soci, purché posseggano almeno il 20% del capitale sociale. In caso di accertata responsabilità degli amministratori, il risarcimento del danno, anche a seguito di transizione, spetta comunque alla Società.

- Collegio sindacale

È l'organo che esercita il controllo statutario e contabile di AMT S.p.A. in Liquidazione; viene eletto dall'Assemblea ordinaria e resta in carica tre esercizi, restando comunque rieleggibile anche successivamente. Lo statuto stabilisce che sia formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, i cui doveri sono la vigilanza, in ordine al rispetto della legge e dello statuto, ai "principi di corretta amministrazione" e all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. Lo statuto, inoltre, ha stabilito espressamente che il controllo contabile sia

esercitato dal collegio sindacale, essendo questo interamente costituito da revisori contabili.

Per effetto della messa in liquidazione, a far data dall'1.2.2013 il Consiglio d'amministrazione è stato sciolto ed è stato nominato un Liquidatore unico cui sono stati conferiti i poteri di legge.

- Liquidatore

È un organo unipersonale, cui sono attribuiti i poteri per compiere gli atti utili alla liquidazione della Società, così come previsti dagli artt. 2489 e 2491 c.c. ed in particolare, la facoltà di cedere l'azienda sociale, rami di essa, singoli beni o diritti o blocchi di esse, compiere gli atti necessari per la conservazione dell'impresa e governarne l'esercizio provvisorio.

Detto organo deve attenersi ai criteri di corretta amministrazione e buon andamento dell'impresa al fine di garantire il miglior realizzo delle operazioni liquidatorie.

Secondo quanto prescritto dall'art. 2489 c.c., gli obblighi e le responsabilità del Liquidatore sono regolati dalle disposizioni stabilite dal codice civile per gli amministratori.

- **Attività di controllo** -

Il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- deve essere assicurato il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; a tal fine, è fatto espresso divieto di tenere comportamenti che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di

controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;

- devono essere effettuate con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate ovvero alla corretta ed informata formazione della volontà degli organi sociali; In ordine a tale punto è fatto divieto di:
  - esporre, in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
  - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- organi sociali e collaboratori a vario titolo di AMT S.p.A. in Liquidazione devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli della Società o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'Impresa;
- chiunque si trovi ad operare in situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, ovvero nutra dei dubbi sull'esistenza di un simile conflitto, è tenuto a dichiarare tale circostanza all'Organismo di Vigilanza le azioni messe in atto ed atte ad escludere l'incidenza del conflitto medesimo sulla gestione societaria;

- è fatto obbligo di cooperare con il Collegio Sindacale ed eventualmente con la società di revisione incaricata del controllo contabile, ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi ed ostruzionistici;

È fatto altresì obbligo di assicurare la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni di assemblea o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

### **3. 6 Operazioni straordinarie**

#### **- Descrizione -**

Il processo riguarda l'insieme delle attività relative alle operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale (fusioni, scissioni, conferimenti di ramo d'azienda, riduzioni del capitale sociale).

#### **- Attività di controllo -**

Il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni vengono effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle regole di *corporate governance*;
- nel rispetto delle regole di cui sopra, deve essere mantenuta la tracciabilità di tutte le attività svolte (ad es. stime, perizie, ecc.) di cui deve essere controllata ogni singola fase;



- devono essere rispettate le prescrizioni previste dalla legge e dalle procedure aziendali per le modifiche dell'atto costitutivo (approvazione assemblea straordinaria, relazioni di esperti, ecc.).